



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PALERMO**

Il Giudice nella persona del dr. Andrea Illuminati, nella causa di primo grado iscritta al n. 11185 dell'anno 2021 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

tra

COMUNE DI CINISI, in persona del Sindaco pro - tempore (avv. Rino Ciancimino)

- attore -

e

Caradonna Caterina (avv. Massimiliano Torrisi)

- convenuto

e

Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo)

- terzo chiamato

--

conclusioni: v. verbale del 3.4.23

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Cinisi ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2925/2021 del 19 giugno 2021, emesso dal Tribunale di Palermo su ricorso della dott.ssa Caradonna Caterina, con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo richiesto per l'incarico alla stessa conferito dall'Amministrazione Comunale di Cinisi per la redazione dello Studio geologico ed indagini geognostiche a supporto del progetto





esecutivo per *“Lavori di messa in sicurezza del Costone Roccioso di C.da Magaggiari”*..

A fondamento dell'opposizione proposta il Comune di Cinisi ha eccepito/dedotto: l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola di compromesso inserita nel disciplinare di conferimento di incarico intercorso tra l'opponente e l'opposta; il difetto di legittimazione passiva del Comune di Cinisi rispetto alla avversa domanda di pagamento e comunque l'infondatezza della stessa.

Su tali basi,. l'Ente civico ha chiesto la revoca del DI opposto e - previa autorizzazione dell'AG - ha chiamato in causa il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni *“Condizionatamente alla ritenuta competenza e all'accoglimento delle domande di parte attorea di pagamento, condannare in via di rivalsa il Commissario di Governo, in persona del legale rappresentante a pagare a titolo di rimborso o indennità per arricchimento senza causa al Comune di Cinisi una somma pari a quanto la concludente sarà eventualmente condannata a restituire all'opposta; - Condizionatamente all'accoglimento delle domande di parte attorea di pagamento, condannare il Commissario di Governo, al risarcimento dei danni pari a quanto la concludente sarà eventualmente condannata a restituire all'attrice”*.

Si sono costituiti in giudizio Caradonna Caterina (chiedendo il rigetto della opposizione *ex adverso* proposta in ragione della sua ritenuta infondatezza) ed il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana (eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva).

Istruita la procedura a mezzo di acquisizioni documentali, all'udienza in epigrafe indicata il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

\*\*\*

Ciò posto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato alla luce della eccezione di compromesso sollevata dalla parte convenuta.

Ai sensi dell'art. 17 del disciplinare di incarico le parti hanno espressamente convenuto che *“tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, e che non fossero potute definire in via*



*amministrativa, saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dal professionista ed il terzo dall'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia".*

Considerato che la presente controversia ha ad oggetto proprio la liquidazione dei compensi spettanti al professionista in relazione all'attività espletata per conto del comune di Cinisi in forza del disciplinare medesimo, si vede bene come nella fattispecie si ricada nell'ambito applicativo del citato art. 17.

Quanto al tipo di arbitrato, nel caso in oggetto ne viene, senz'altro, in rilievo uno di tipo c.d. rituale, ciò in base al consolidato principio della giurisprudenza della S.C., secondo cui *"costituendo l'arbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dell'istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie previste dal legislatore, deve ritenersi che, in mancanza di una sua volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie mediante arbitrato normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all'arbitrato rituale, ossia all'istituto tipico regolato dal codice di procedura civile"*(cfr. Cass.Civ., I sez., 2.7.2007, n. 14972).

In relazione alle pretese azionate in sede monitoria sorge, dunque, non già un problema di proponibilità dell'azione per rinuncia all'azione, come nel caso di arbitrato irrituale (Cass., n. 11857 del 2006), ma di incompetenza ex art. 817 c.p.c.

Merita, in proposito, di essere ricordato che *"quando sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia eccepito la competenza arbitrale per la presenza (come nel caso in oggetto - n.d.r.) di clausola arbitrale rituale, per un verso si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri"*(v. Cass.Civ., n° 8166 del 1999; Cass.Civ., 29-10-1991, n° 11460; Cass.Civ., 21-7-88 n° 4723).





Rilevata l'incompetenza del Tribunale adito - in considerazione della clausola arbitrale de quo-, il decreto ingiuntivo va quindi revocato.

Tale revoca fa inoltre venir meno l'interesse del Comune di Cinisi rispetto alle pretese svolte nei confronti del Commissario di Governo, essendo le stesse state espressamente condizionate al mancato accoglimento della questione pregiudiziale sollevata dall'opponente. Talché, va dichiarata l'inammissibilità di tali domande per carenza di interesse.

Per la natura comunque interpretativa delle questioni trattate, si ritiene equo pervenire a una compensazione per metà delle spese di lite, per il resto dovendo seguire la soccombenza dell'opponente; liquidazione come in dispositivo avuto riguardo al dm 55/14 (e successive modificazioni).

**p.q.m.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara l'incompetenza per materia sulle domande proposte nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2925/2021, essendo competente il collegio arbitrale nominato secondo le modalità previste dall'17 del disciplinare di incarico *inter partes*;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2925/2021 emesso dal Tribunale di Palermo il 19 giugno 2021;
- dichiara inammissibili le domande proposte dall'opponente nei confronti del terzo chiamato in causa;
- compensa nella misura di ½ le spese di lite tra opponente e opposta che liquida nell'intero in complessivi €. 2.245,00 di cui €. 145,00 per spese vive ed €. 2.100,00 per compensi di avvocato; pone a carico della opposta la parte rimanente;
- compensa nella misura di ½ le spese di lite tra opposta e terza chiamata che liquida nell'intero in complessivi €. 2.100,00 per compensi di avvocato; pone a carico della opposta la parte rimanente.

Così deciso a Palermo il 3.7.23

Il Giudice Unico

*dr. Andrea Illuminati*





Arbitrato in Italia

